

circolare n° 11/2016

05/12/2016

**Oggetto: Ferie non godute 2016: check list**

**Premessa**

La fine dell'anno coincide con un importante adempimento da tener d'occhio. Infatti, i datori di lavoro entro il *31 dicembre* devono consentire ai dipendenti la fruizione delle prime due settimane di ferie maturate nel 2016, **entro il 31 dicembre 2016**.

**Le ferie**

Il diritto alle ferie è costituzionalmente garantito, la durata non può essere inferiore alle 4 settimane annuali.

Il D.Lgs. n. 66/2003, in particolare, distingue le ferie **in tre periodi**, come indicato nella seguente tabella:

1° periodo	2 settimane da fruire in modo non interrotto, se richiesto dal lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione (es. quest'anno vanno fruite almeno 2 settimane)
2° periodo	2 settimane da fruire in modo frazionato ma <b>entro 18 mesi successivi dall'anno di maturazione</b> (termine che può essere prorogato dalla contrattazione collettiva). Ad esempio, le ferie relative al 2016 vanno fruite entro giugno 2018.
3° periodo	Se contrattualmente previsto, quale eccedenza del periodo minimo di 4 settimane.

**PRIMO PERIODO**

Il primo periodo di ferie, pari a due settimane, va fruito nello stesso anno di maturazione, (se richiesto dal dipendente **in modo ininterrotto**).

Qualora il lavoratore non abbia beneficiato del suddetto periodo di ferie nel corso dell'anno, il datore diventa passibile di sanzione.

## SECONDO PERIODO

Il secondo periodo di ferie, sempre pari a due settimane, può essere fruito in modo ininterrotto o frazionato **entro e non oltre 18 mesi** dalla fine dell'anno di maturazione. Se non viene rispettato il suddetto termine il datore di lavoro diventa passibile di sanzione.

## TERZO PERIODO

Infine, il terzo periodo, vale a dire quello che eccede il periodo minimale, talvolta previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione, è più flessibile e può anche essere "monetizzato" mediante pagamento di una indennità sostitutiva delle ferie non godute.

### ***Il piano ferie 2014, 2015 e 2016***

Nella seguente tabella Le riepiloghiamo brevemente il piano delle ferie di ciascun lavoratore - relativo agli anni 2015 e 2016.

Piano Ferie	
Le ferie relative all'anno 2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>due settimane</b> andavano fruito <u>entro il 31.12.2015</u> (anno di maturazione);</li><li>• <b>due settimane</b> vanno fruito <u>entro il 30 giugno 2017</u>;</li><li>• l'eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato; la contribuzione, però, andrà in ogni caso assolta, su tutte le ferie arretrate risultanti <u>al 30 giugno 2017</u>, <b>entro il 16 agosto 2017</b> con la denuncia contributiva relativa <u>al mese di luglio 2017</u>.</li></ul>
Le ferie relative all'anno 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>due settimane</b> vanno fruito <u>entro il 31.12.2016</u> (anno di maturazione);</li><li>• <b>due settimane</b> vanno fruito <u>entro il 30 giugno 2018</u>;</li><li>• l'eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato; la contribuzione, però, andrà in ogni caso assolta, su tutte le ferie arretrate risultanti <u>al 30 giugno 2018</u>, <b>entro il 16 agosto 2018</b> con la denuncia contributiva relativa <u>al mese di luglio 2018</u>.</li></ul>

### ***Divieto di monetizzare le ferie***

Le ricordiamo, che per il periodo c.d. "minimo legale" (quattro settimane) vige il **divieto** assoluto di monetizzare le ferie non godute salvo che per le **ferie maturate dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l'anno di riferimento**;

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.